



Amnesty International
Gruppo Italia 260
email: gr260@amnesty.it

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)

Simonetta Corradini

Già nel corso della seconda guerra mondiale gli alleati contro il nazismo prefigurarono un processo internazionale per punire i gravissimi crimini commessi dai nazisti. Finita la guerra, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Unione Sovietica si accordarono per processare i capi del Terzo Reich a Norimberga. L'idea di una giustizia internazionale si consolidò con la *Convenzione sul genocidio* del 1948, le quattro *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e i *Protocolli aggiuntivi* del 1977 che stabiliscono che anche in guerra ci sono regole da rispettare e costituiscono il **diritto internazionale umanitario**.

Successivamente dal Consiglio di sicurezza dell'ONU furono costituiti due tribunali internazionali *ad hoc*, uno sui crimini commessi nella ex Jugoslavia a partire dal 1991, istituito nel 1993 con sede all'Aja, e l'altro sul genocidio in Ruanda, istituito nel 1994 con sede ad Arusha. Quello di Norimberga potrebbe essere visto come un tribunale dei vincitori e i tribunali *ad hoc* hanno una competenza territoriale e temporale limitata, inoltre entrano in funzione dopo che i crimini sono stati commessi.

Una giustizia internazionale esige un organismo indipen-

SEGUE A PAGINA 6 >

CONTINUO DI PAGINA 4 >

dente, veramente internazionale, che sia sempre in carica (permanente) in modo da avere una funzione di deterrenza oltre che punitiva, in quanto rende chiaro che chi compie reati contro l'umanità non resterà impunito, anche se capo di Stato.

Nel 1998 a Roma con lo *Statuto di Roma* venne istituito un tribunale penale internazionale permanente, cioè la **Corte penale internazionale**, che entrò in vigore nel 2002, dopo l'adesione di un determinato numero di Stati. Ha sede all'Aja e si occupa di crimini di rilevanza internazionale commessi da individui, sia come organi dello Stato, sia come privati cittadini. La Corte interviene, in base al principio di complementarità, se lo Stato che ha la giurisdizione sul caso non può o non vuole perseguire i crimini attraverso i propri tribunali. La Corte è competente a giudicare il crimine di genocidio, i crimini di guerra, contro l'umanità e di aggressione. Attenzione, la Corte non può procedere nei confronti di cittadini di Stati che non abbiano aderito allo Statuto di Roma, salvo il consenso dei suddetti Stati. **123** Paesi dei 193 che costituiscono l'ONU hanno firmato e ratificato lo *Statuto* ma non hanno aderito USA, Russia e Cina, membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

Per crimine di genocidio, nello *Statuto*, si intende una serie

SEGUE A PAGINA 8 >

CONTINUO DI PAGINA 6 >

di atti, che vengono specificati, tesi a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Per crimine contro l'umanità si intendono atti commessi in modo esteso e sistematico contro la popolazione civile, per esempio sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione di popolazione, stupro, sparizione forzata, apartheid, ecc.

Per crimini di guerra si intendono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, come omicidio volontario, tortura, presa di ostaggi, attacchi contro la popolazione civile che non prende parte direttamente alle ostilità, saccheggio di città, utilizzo di armi proibite, ecc.

Tutti gli atti criminosi sono accuratamente citati e dettagliati.

Aggressione è l'uso della forza da parte di uno Stato nei confronti di un altro, non giustificato da autodifesa o dalle circostanze in cui l'uso della forza è autorizzato dalle Nazioni Unite.

Gli ideali della pace, dei diritti umani e della giustizia internazionale incontrano ostacoli e difficoltà sul loro cammino ma è nostro impegno e speranza cercare di avvicinarci progressivamente e il più possibile a tale meta.